Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Regione Umbria

DISEGNO DI LEGGE N. 804
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA *il 28 giugno 2018*

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 01

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

«Art. 01. - *(Proroga dello stato di emergenza). – 1.* All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi".

L'articolo 1 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro.

La disposizione stabilisce inoltre una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 02

Art. 02. - *(Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case). – 1.* Nel capo I-*bis* del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*ter*. - *(Aree attrezzate per finalità turistiche).* – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di *roulotte*, *camper* o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

L'articolo 02 è finalizzato a consentire la messa a disposizione di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione (nuovo art. 4-ter del D.L. 189/2016).

www.sismaumbria2016.it

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Inserimento delle aree nel piano comunale di emergenza **(art. 4-ter, comma 2) - Le aree attrezzate in questione sono inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 1/2018.**

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Coperatura finanziaria (art. 4-ter, comma 3) **- Per gli oneri derivanti dall'articolo in esame viene fissato un tetto di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, individuando la copertura nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016).**

Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1".

Criteri per l'attuazione dell'articolo in esame **(art. 4-ter, comma 3) - Viene demandata ad un'apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree.**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Messa a disposizione di aree attrezzate (art. 4-ter, comma 2, 3).

DISEGNO DI LEGGE N. 804 Approvato dal senato il 28 giugno 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 3 lettera a)

Art. 03. - *(Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).* – *1.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

b) alla lettera *c)*, le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche".

L'articolo 3 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera a) del DL n. 189/2016. Per effetto di tale modifica i contributi per gli interventi di ricostruzione degli immobili privati distrutti o gravemente sono concessi oltre che per l'adeguamento igienico-sanitario ed energetico anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare è previsto che le superfici preesistenti possano aumentare oltre che per l'adeguamento igienico-sanitario ed energetico anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 3 lettera b)

Art. 03. - *(Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). – 1.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera *c)*, le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche".

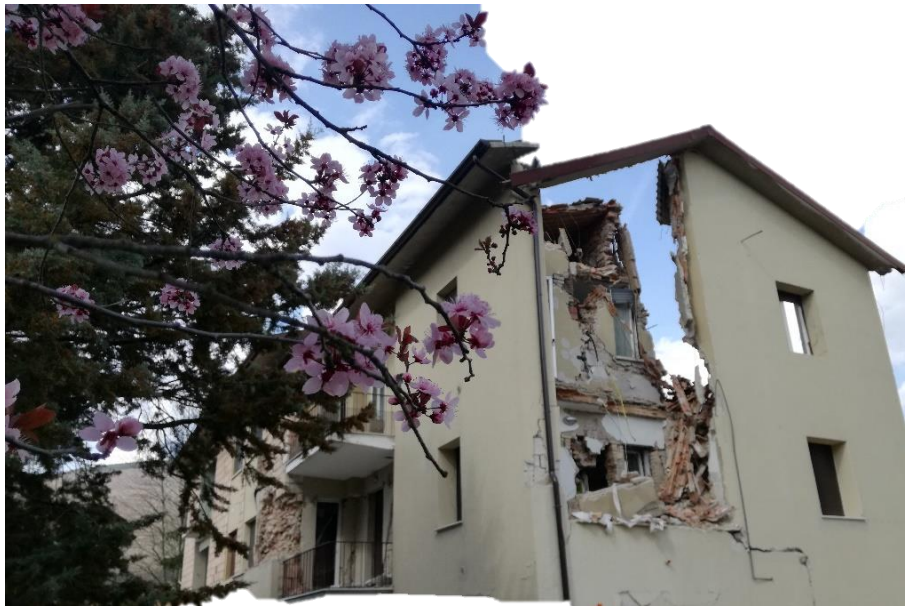

La lettera b), che modifica la lettera c) dell'art. 6, comma 1, del D.L. 189/16, prevede che il contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia concesso anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento energetico ed antincendio.

La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 4

Art. 04. - *(Indennità di occupazione di suolo pubblico). – 1.* All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo".

Indennità di occupazione di suolo pubblico

L'articolo 4 modifica le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma.

In particolare viene introdotto il comma 8-bis, ai sensi del quale sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.

Tra le entrate tributarie di cui dispongono i comuni vi sono la Tosap e il Cosap, rispettivamente la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE N. 804 Approvato dal senato il 28 giugno 2018
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 5

Art. 05. - *(Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini). – 1.* All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".

L'articolo 5 integra la disciplina vigente (recata dall'art. 8 del D.L. 189/2016) che consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari (lett. a).

Sono altresì prorogati i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 5

Art. 05. - *(Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini). – 1.* All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo";

La lettera a), che inserisce il comma 1-bis nell'articolo 8 del D.L. 189/2016, nel disporre che i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari, prevede altresì che, in tale caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 8, ossia alla finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 5

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".

si elimina il vincolo attualmente previsto al differimento del termine in parola, attualmente previsto in un'unica volta, potendosi quindi procedere a più differimenti.
Inoltre, si posticipa al 31 luglio 2019 - rispetto al 31 luglio 2018 attualmente previsto - il termine entro il quale adottare i possibili differimenti con ordinanza del Commissario

si estende al 31 dicembre 2018 - rispetto al 30 aprile 2018 attualmente previsto - il termine (di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 della norma) e comunque non oltre la data del 31 dicembre - entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 5

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".

si inserisce una nuova previsione relativamente ai centri e nuclei di particolare interesse: in base ad essa, per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.L. 189, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni:

- **dall'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi**
- **o dalla approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta Regionale.**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 5

2. Il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, è differito al 31 dicembre 2018 il termine per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES da parte del tecnico incaricato - attualmente previsto al 31 marzo 2018 dalla normativa primaria.

Conseguentemente, il termine del 30 giugno 2018, di cui all'Ordinanza n.55/2018 in materia di deposito delle schede Aedes, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e non si applica, fino a tale data, la sanzione della inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine.

DISEGNO DI LEGGE N. 804 Approvato dal senato il 28 giugno 2018

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 6

Art. 06. - *(Revisione della soglia di obbligatorietà SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).* – *1.* All'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro".

L'articolo 6 aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi.

La norma, che modifica il comma 5 dell'articolo 8 del D.L. 189/2016, deroga alla disciplina sui contratti pubblici, che prevede in via generale che l'attestazione venga rilasciata per lavori di importo superiore a 150.000 euro.

Si ricorda che previsioni analoghe alla norma in esame sono state disposte per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

Art. 07. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). – 1.* L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)* – 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato

L'articolo 7 riscrive integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell'art. 8-bis del D.L. 189/2016), al fine di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

Art. 07. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). – 1.* L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)* – 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato

Ambito di applicazione (comma 1, primo periodo)

Il nuovo comma 1 dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016 fa rientrare nell'attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001) le opere o i manufatti o le strutture (che nel seguito, per brevità, saranno indicati con il termine generico di "installazioni") realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il secondo periodo del comma 1 detta, con riferimento alle nuove installazioni, una serie di condizioni aggiuntive per l'assoggettamento (disposto dal periodo precedente) al regime di edilizia libera.

La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture:

1. **consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee;**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte, camper*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La norma richiede inoltre che le predette opere o manufatti o strutture:

2. siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Non viene più richiesto che il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area in cui è stata realizzata la nuova installazione.

Non viene più richiesto che l'area su cui è stata realizzata l'installazione ricada in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco vigenti alla data dell'evento sismico.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente si riscontra in relazione alla comunicazione di avvio lavori prevista dalla citata lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.
Mentre il testo vigente conferma l'obbligo di presentazione di tale comunicazione, il nuovo testo in esame precisa che tale comunicazione non è più necessaria (il testo infatti prevede l'applicazione della disciplina in esame alle opere e ai manufatti succitati alle condizioni precedentemente citate "anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis)").

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 precisa che - limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato - non si applicano le sanzioni previste dall'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.

Il comma 3 stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni indicate dal comma 1.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.

Il comma 3 stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni indicate dal comma 1.

Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Il terzo periodo del nuovo testo del comma 1 prevede che, entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni temporanee di cui al primo periodo devono provvedere alla demolizione o rimozione delle installazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Tale disposizione conferma quanto già previsto dal testo vigente, secondo cui gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (SAE).

4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.

In caso di inadempimento ai citati obblighi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il comma 4 dispone che provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'installazione.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

Possibilità di mantenere le installazioni al verificarsi di date condizioni

Le nuove disposizioni consentono di mantenere in essere le installazioni qualora - in base ad accertamenti eseguiti dagli uffici comunali - siano state rispettate:

- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della disposizione in esame;

- e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La norma dispone che, qualora si opti per il mantenimento delle installazioni, sono fatti salvi:

- **il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile (*Si tratta di una disposizione che riprende quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del testo vigente, secondo cui la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non deve essere superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile).***

- **e la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire (disciplinato dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001).**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Garanzia allegata alla domanda di contributo

Norme volte a garantire l'esecuzione delle demolizioni (commi 5 e 6)

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione, il comma 5 prevede che la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, abbiano già presentato la domanda di contributo, devono provvedere alla necessaria integrazione documentale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Il testo vigente prevede che il richiedente deve aver già presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di avvio lavori la domanda di accesso al contributo per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Norme volte a garantire l'esecuzione delle demolizioni (commi 5 e 6)

Modalità di prestazione della garanzia

Il comma 5 stabilisce che la garanzia deve essere prestata:

- **sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;**
- **ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative.**

DISEGNO DI LEGGE N. 804 Approvato dal senato il 28 giugno 2018
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016"

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 7

6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune".

Il comma 6 disciplina l'importo della garanzia, stabilendo che deve essere pari al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito.

Obblighi documentali in capo al soggetto responsabile dell'installazione

Dal combinato disposto delle norme dettate dai commi 5 e 6 si ricava che il soggetto responsabile delle installazioni in questione (qualora abbia già 16 presentato domanda di contributo) è tenuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, a:

- ***presentare al Comune apposita perizia asseverata da cui risulti l'importo della futura demolizione e del rispristino dello stato dei luoghi;***
- ***integrare la domanda di contributo con la prestazione di una garanzia di importo corrispondente a quello indicato nella citata perizia.***

Non è invece più presente, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, l'obbligo di presentare la comunicazione di avvio dei lavori.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 8

Art. 08. - *(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti). – 1.* All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

L'articolo 8 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti, sopprimendo il riferimento alla mancanza di un allaccio alle reti di pubblici servizi. Prevede, altresì, la non applicazione di tale disciplina agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 8

Disposizioni in materia di ruderi e collabenti

Art. 08. - *(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti). – 1.* All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

In particolare:

la lettera a) sopprime il riferimento alla mancanza di un allacciamento alle reti di pubblici servizi.

La soppressione sembrerebbe motivata dall'esigenza di non considerare tale requisito ai fini dell'attestazione dell'utilizzabilità di taluni edifici destinati ad attività produttiva (ad es. nel caso di talune tipologie di fabbricati rurali destinati ad attività agricola).

La lettera b) prevede che le disposizioni riguardanti i ruderi e collabenti non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).

In tali categorie rientrano i beni che sono considerati beni culturali a seguito della dichiarazione di interersse culturale di cui all'articolo 13.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 9

Art. 09. - *(Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi). – 1.* Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: *a)* aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; *b)* aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; *c)* opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza".

L'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma.

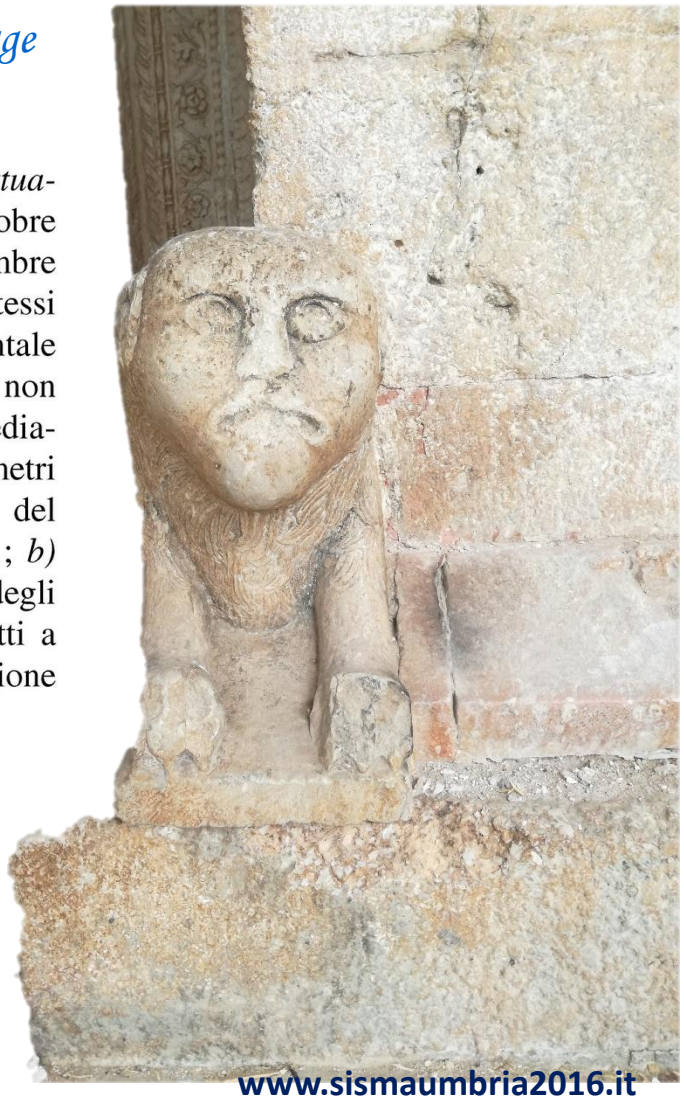

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 10

Art. 010. - *(Semplificazioni amministrative).* – *1.* Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," sono soppresse.

L'articolo 10 prevede che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall'ufficio speciale per la ricostruzione.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 11

Art. 011. - *(Soggetti attuatori)*. – *1*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: "le Diocesi" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis*";

La lettera a), modificando la citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 189/2016, aggiunge, dopo le previste Diocesi, anche i Comuni come nuovo soggetto attuatore accanto alle Regioni (anche attraverso gli USR), al MiBACT, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del Demanio.

L'articolo 11 modifica la disciplina riguardante i soggetti attuatori per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, al fine di prevedere il coinvolgimento dei comuni quali soggetti attuatori e consentire ad altri soggetti, oltre al Ministero dei beni culturali, di assumere le funzioni di soggetto attuatore per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per quelli per i quali non si siano proposte le diocesi.

Con la lettera b), si introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 15 del DL n.189/2017 prevedendo che per lo svolgimento degli interventi in questioni i Comuni possano avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 11

c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," sono inserite le seguenti: "o per quali non si siano proposte le Diocesi" e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del presente articolo";

La lettera c) attribuisce la funzione di soggetto attuatore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi relativi ai beni ecclesiastici di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: la disposizione in esame aggiunge - in alternativa - la fattispecie dei beni ecclesiastici per i quali non si siano proposte le Diocesi.

Al tempo stesso, si prevede che - oltre al MiBact - nella fattispecie in questione (di opera soprasoglia o per la quale alcuna Diocesi si sia proposta) possano essere soggetti attuatori in tal caso anche gli altri soggetti ossia: Regioni anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Agenzia del demanio.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 11

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Con la lettera d), si introduce un nuovo comma 3-bis, che prevede che gli interventi di competenza delle Diocesi (di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 15 del D.L. 189/16), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6 del D.L. 189/16.

In tale ambito, è prevista, inoltre, l'emanazione di una ordinanza commissariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L. 189/16, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di stabilire le modalità di attuazione della suddetta disposizione, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 11

Ulteriori disposizioni

Il comma 3-bis prevede, altresì, che resti confermato il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

L'art. 14, comma 9 del D.L. 189/16 prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c), si promuove un Protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

Con l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 è stata prevista la messa in sicurezza delle chiese danneggiate con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. **Successivamente, con l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 è stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.**

Infine, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della disposizione, venga istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale, al fine di definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi per la realizzazione delle opere (di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 15 del D.L. 189/16) di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 12

Art. 012. - *(Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente).* – *1.* Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta".

L'articolo 12 modifica la disciplina sulla composizione della Conferenza permanente (di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016) presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti.
Si prevede che, in assenza dell'Ente parco, partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta.

www.sismaumbria2016.it

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 13

Art. 013. – *(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza). – 1.* All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e

L'articolo 13 interviene sulla disciplina in materia di centrali di committenza (di cui all'articolo 18 del D.L. 189/2016) allo scopo di ampliare il novero dei soggetti di cui possono avvalersi i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.

In particolare:

la lettera a) modifica il comma 1 del citato articolo 18, allo scopo di consentire ai soggetti attuatori "anche" il ricorso alla centrale unica di committenza laddove la norma vigente prevede l'obbligo per i soggetti attuatori di avvalersi di tale centrale.

La lettera b) modifica inoltre il comma 2 del medesimo articolo 18 consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente.

La lettera c) aggiunge il comma 5-bis al citato articolo 18 e attribuisce ai Presidenti di Regione - Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 1

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:

a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera *a)*, e 2, del presente decreto;

b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo".

La lettera c) aggiunge il comma 5-bis al citato articolo 18 e attribuisce ai Presidenti di Regione - Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 – articolo 14

Art. 014. - *(Disposizioni in materia di materiali da scavo). – 1.* All'articolo 28, comma 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".

L'articolo 14 estende - da 18 a 30 mesi - il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 15, commi 1, lettera a) e 2
Proroga dei mutui dei comuni colpiti da eventi sismici

L'articolo 15, lett. b), introdotto nel corso dell'esame del Senato, **estende di un anno** (quindi **fino all'11 aprile 2020**) la facoltà conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici ed in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una zona rossa - di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), **con oneri a carico del bilancio comunale**.

In particolare, si prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Articolo 15, commi 1, lettera b
Proroga dell'indennità degli amministratori locali dei comuni colpiti da eventi sismici

L'articolo 15, lett.a), introdotto nel corso dell'esame del Senato, interviene sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, prorogando le rate in scadenza nel 2018 e 2019.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1, commi 1 e 2
Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi

- **L'articolo 1 proroga il termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l'eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento.**

- **È prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019.**

- **Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato.**

- **Sono prorogati al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1, commi 3, 4 e 5

Sospensione canone RAI

I commi 3 – 5 dell'articolo 1 prevedono, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni o interessi – dal primo gennaio 20121.

Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 1, commi 6

Differimento dei termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia

Il comma 6 dell'articolo 1 consente di differire dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1, commi 6 bis
Esenzioni in favore delle utenze localizzate in 'zona rossa'

Il comma 6 bis affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa'.

Articolo 1, comma 6 ter
Deroga raccolta differenziata rifiuti

Il comma 6 ter dell'articolo 1 prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'Ambiente e la Regione interessata.

Articolo 1, comma 6 quater e 8 bis
Deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale

L'articolo 1, comma 6 quater prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree e imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1, commi 7, 8 e 9
Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria

- **Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3, 9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.**
- **Il comma 8 contiene la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 47,3 milioni per il 2023.**
- **Il comma 9 contiene l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.**

Articolo 1 bis
Proroga della sospensione dei mutui

- **L'articolo 1 bis modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Nei comuni colpiti dal sisma il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021.**

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1 ter
Indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale

Con l'articolo 1 ter si prevede l'estensione dal 2017 al 2018 in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.

Articolo 1 quater
Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale

L'articolo 1 quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

Articolo 1 quinquies
Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione

L'articolo 1 quinquies dispone che il Commissario Straordinario predisponga e pubblichi sul sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1 sexies

Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati

L'articolo 1-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).

Articolo 1 septies

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi

L'articolo 1 quinquies dispone che il Commissario Straordinario predisponga e pubblichi sul sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

https://sisma2016.gov.it/

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55

Articolo 1 septies

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi

L'articolo 1-septies, introdotto al Senato, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017.
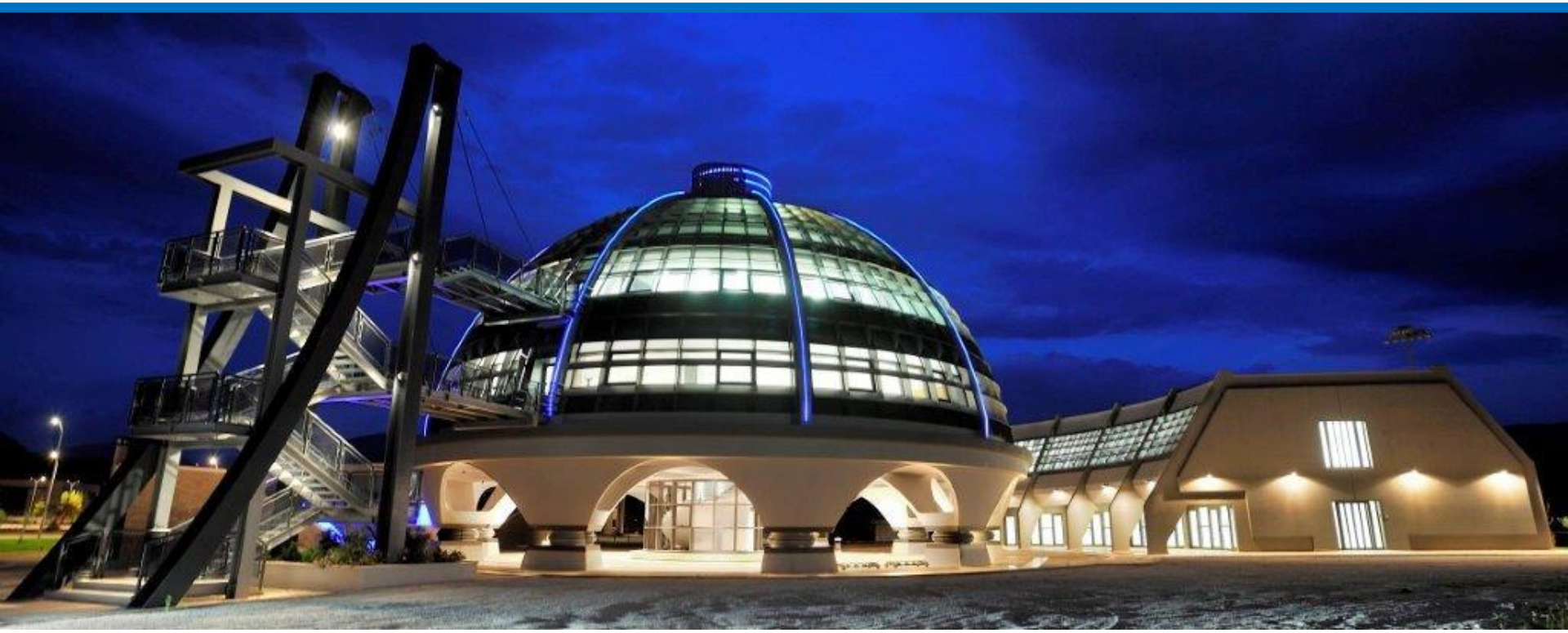
Grazie per l'attenzione